

REGIONE LAZIO

**Assessorato Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona
Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito**

**Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione in co-
programmazione con la Direzione Regionale Inclusione Sociale**

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027

CCI 2021IT05SFPR006

Priorità 3 "Inclusione Sociale"

Obiettivo specifico: ESO4.11. "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)" – Azione Portante

02

Delega di funzioni all'Organismo Intermedio RTI Edenred Italia S.r.l. - MBS S.r.l – "efamily"

AVVISO PUBBLICO

**PER ACCEDERE A BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI SERVIZI
DI ASSISTENZA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE LAZIO**

IV edizione – 2024-2025

**Nota metodologica per l'adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni
di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo
di cui all'art. 53.1 (b) regolamento UE 1060/2021 e s.m.i.**



1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF_14-0017 e s.m.i.;
- Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e s.m.i.;
- CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico dell'08 gennaio 2024

2. Elementi metodologici di riferimento per l'individuazione del costo standard

Il presente atto a supporto dell'avviso "Avviso pubblico per accedere a buoni servizio finalizzati al pagamento dei servizi di assistenza per le persone non autosufficienti nel territorio della regione Lazio – IV edizione – 2024-2025", d'ora in avanti "Avviso" assume a riferimento la metodologia di adozione di UCS (Unità di Costo Standard) da applicare alla misura di finanziamento di un servizio di assistenza familiare per le persone non autosufficienti nel territorio della regione Lazio, finanziati dal PR FSE+ 2021-2027.

Il processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE risulta coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2021/2027 e, in particolare, con quanto previsto dall'art. 53 paragrafo 1 let. b) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i. "Forme di sovvenzioni".

Come noto, l'adozione del costo standard, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione, secondo quanto stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

3. Modalità di determinazione del contributo pubblico

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 53 del Reg. (UE) n. 1060/2021, la metodologia utilizzata per il calcolo dell'UCS per gli assistenti familiari è stata determinata facendo riferimento ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su informazioni oggettive, ai sensi del paragrafo 3 let. a) (i)

L'Organismo Intermedio responsabile dell'intervento ha deciso di utilizzare un'UCS per riconoscere i costi che sono rimborsati ai beneficiari per l'attività svolta dagli assistenti familiari in attuazione di quanto previsto dal relativo Avviso, tenendo conto delle indicazioni dei regolamenti e dei pareri espressi dalla Commissione e dalla Corte dei Conti Europea su tali modalità.

3.1 Determinazione del contributo pubblico attraverso UCS

Le informazioni oggettive considerate nella presente analisi per determinare l'UCS, sono quelle riportate nel Contratto Collettivo Nazionale Colf e Badanti entrato in vigore a far data dall'8 gennaio 2024.

Al fine della determinazione dell'unità di costo standard si è proceduto all'individuazione, all'interno del CCNL, dei soli livelli contrattuali configuranti l'assistenza per persone non autosufficienti, ovvero C super e D super. Per tali livelli sono stati individuati i valori orari riferiti ai lavoratori non conviventi, così come definiti dall'art. 14, 1° Comma – lettera b del CCNL ed esposti nella Tabella C dei minimi retributivi del CCNL.

Per la determinazione del costo orario è stato preso a riferimento il valore orario corrispondente al profilo di assunzione dei due livelli contrattuali (C super e D super), previste dal CCNL. Per ciascun livello la determinazione del costo orario è così composta:

- Valori orari (retribuzione Tabella C, CCNL)
- Contributi orari, fino alle 24 ore settimana, per lavoratori assunti a tempo indeterminato, a carico del datore di lavoro¹
- Contributi orari di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro
- Tredicesima mensilità riportata su base oraria
- TFR riportato su base oraria

La scelta di utilizzare la quota di contributi orari applicabile a contratti a tempo indeterminato e per prestazioni settimanali fino alle ventiquattro ore è stata effettuata tenendo conto delle finalità dell'avviso di "consentire alle persone con particolari carichi di cura nei confronti di familiari non autosufficienti di mantenere o migliorare la propria condizione lavorativa o di avere il tempo di intraprendere percorsi di formazione professionale, di istruzione o di inserimento/reinserimento lavorativo", utilizzando ai fini della determinazione del costo finanziabile il costo più basso da CCNL. I contributi orari di assistenza contrattuale a carico del datore di lavoro sono fissi per ogni livello contrattuale e sono pari a 0,04 € all'ora così come definiti dall'Art. 53, comma 2 del CCNL. La tredicesima mensilità e la quota delle ferie su base oraria sono state calcolate come 1/12 del valore orario. Il TFR su base oraria è stato calcolato dividendo il valore orario comprensivo della quota relativa alla tredicesima mensilità per 13,5.

Si determina in tal modo il costo orario per i due livelli contrattuali C super e D super come riportato nella seguente tabella.

| Assistenti familiari non conviventi (Art. 14, 1° Comma – lettera b) | Contributi/h a carico DL | | | | | | Costo/h |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|--------|--------|---------|
| | Valori orari | Oneri contributivi | Contr. Assistenza contrattuale | 13 [^] | Ferie | TFR | |
| C Super | 7,83 € | 1,24 € | 0,04 € | 0,65 € | 0,63 € | 0,65 € | 11,04 € |
| D super | 9,41 € | 1,41 € | 0,04 € | 0,78 € | 0,76 € | 0,78 € | 13,18 € |

Sulla base del calcolo effettuato, si sono ottenute pertanto le Unità di Costo Standard di seguito riportate. Al fine di agevolare la gestione del contributo, si è proceduto all'arrotondamento dei valori determinati.

¹ Secondo la Circolare n. 23 del 29-01-2024, INPS

Calcolo UCS per gli assistenti familiari che applicano il CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico anno 2024

| Livello | Criterio per la valorizzazione dell'UCS | Costo orario (A) | UCS (Costo orario risultante arrotondato) |
|---------|---|------------------|---|
| C Super | Ora attività | 11,04 € | 11,00 € |
| D super | Ora attività | 13,18 € | 13,20 € |

4. Elementi per la verifica delle UCS

Per ciascun livello contrattuale i parametri di costo costituiscono il riferimento per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività prevista. I Costi standard sono quindi impiegati per la definizione del contributo finanziario riconoscibile a consuntivo, in relazione alle ore effettive realizzate dagli assistenti familiari. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata sulla base delle attività quantificate e non sui costi effettivamente sostenuti.

Il riconoscimento al beneficiario del contributo concesso è riconosciuto sulla base della verifica delle attività realizzate, conformemente a quanto previsto dall'avviso in oggetto.

La documentazione comprovante l'effettività della prestazione viene certificata dal beneficiario/soggetto attuatore, ed archiviata sul sistema informativo in vista dei controlli previsti dai regolamenti UE e dal sistema di gestione e controllo del PR FSE+.

Le verifiche richiedono l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione delle attività dichiarate dal soggetto attuatore, per attestare che quanto dichiarato è stato realmente realizzato. Le verifiche, pertanto, anche in conformità a quanto previsto dell'art. 74 del Regolamento (UE) n.1060/2021, si spostano dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici di effettiva realizzazione delle operazioni.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle unità di costo standard sopra determinate, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti sono oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte della funzione controllo, sulla base degli elementi di seguito delineati:

| Tipologia di risultato | Principale documentazione oggetto di verifica |
|------------------------|--|
| Ore realizzate | <ul style="list-style-type: none">▪ Contratto o incarico stipulato dal richiedente con gli operatori;▪ Registro delle attività svolte per ciascuno degli assistenti familiari |

Al fine del riconoscimento del contributo concesso il soggetto beneficiario deve dimostrare, attraverso la documentazione sopra prevista, lo svolgimento delle ore realizzate in base alle indicazioni quantitative riportate nell'avviso e richiamate nella presente nota.

La presente "Nota", rappresenta un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo.

Pertanto, per l'UCS, la pista di controllo tiene conto del fatto che:

- la metodologia usata per determinare il valore dell'UCS è formalmente documentata e conservata da parte dell'AdG;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno delle operazioni, indica con chiarezza l'UCS e i fattori che autorizzano il pagamento;

- la realizzazione dell'attività legata all'UCS va provata con apposite procedure e documenti, definiti dall'AdG e comunicati a tutti i beneficiari dell'operazione.

In ultimo, l'AdG si attiene a quanto previsto dal Reg. delegato 1060/2021 in relazione al dettaglio dei dati che dovranno essere registrati nel sistema informativo, relativi alle spese inserite nella/e richiesta/e di pagamento del beneficiario ne caso di utilizzo di costi semplificati.